

Foglio Informativo del Conto Corrente offerto a CONSUMATORI
Conto Corrente 02/000/200 TWIST

Questo conto corrente è destinato ai seguenti profili di operatività:

- Giovani
- Famiglie con operatività bassa
- Famiglie con operatività media
- Famiglie con operatività elevata
- Pensionati con operatività bassa
- Pensionati con operatività media

Requisiti.

Il Conto Twist è riservato a persone fisiche di età non inferiore a 18 anni, residenti in Italia e NON può essere cointestato. Il prodotto è dedicato esclusivamente ai nuovi rapporti di conto corrente ed ogni intestatario può essere titolare di un solo Conto Twist.

INFORMAZIONI SULLA BANCA

CONTO TWIST è un marchio registrato di Banca Valsabbina SCpA
Sede Legale: Vestone (BS) – Direzione Generale: via XXV Aprile, 8 – 25121 Brescia
Tel. 030 3723.1 – Fax 030 3723.430
Iscritta al Registro delle Imprese e CCIAA di Brescia – REA n. 9187
Cod. Fisc. 00283510170 – P. Iva 00549950988
www.contotwist.it info@contotwist.it
Iscrizione Albo Banca d'Italia: 2875 – Codice ABI: 05116
ADERENTE AL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI
Banca Valsabbina è soggetta ai controlli esercitati dalla Banca d'Italia (Via Nazionale, 91 - 00184 Roma)

CHE COS'E' IL CONTO CORRENTE

Il conto corrente è un contratto con il quale la Banca svolge un servizio di cassa per il cliente: custodisce i suoi risparmi e gestisce il denaro con una serie di servizi (versamento e prelievo di contante e pagamenti nei limiti del saldo disponibile).

Al conto corrente sono di solito collegati altri servizi quali carta di debito, carta di credito, assegni, bonifici, addebiti diretti, fido.

Al Conto Twist sono automaticamente collegati i seguenti servizi:

- Internet Banking
- Mobile App.

Conto Twist offre inoltre dei servizi accessori, selezionabili durante il processo di accensione del conto o in un momento successivo, quali ad esempio:

- deposito bancario vincolato (Time Deposit)
- carta di debito internazionale emessa da Nexi Payments SpA
- carta di credito emessa da American Express Spa.

Conto Twist è un conto on line sottoscrivibile con tecniche di comunicazione a distanza, ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2005 n. 206 (Codice del consumo) e della normativa di trasparenza bancaria, tramite il sito internet. Conto Twist prevede l'esclusivo utilizzo on line senza la possibilità di poter eseguire operazioni presso uno sportello fisico.

Per il perfezionamento del Contratto, è posta una condizione sospensiva di efficacia che è costituita dall'esito positivo della seguente doppia verifica preliminare da parte della Banca, per l'accettazione della richiesta di apertura proveniente dal Cliente:

- A) conformità della documentazione inviata dal Cliente e dei dati da esso forniti nella procedura di richiesta di apertura del Conto Corrente per la corretta identificazione dello stesso;
- B) ricezione sul Conto Corrente, entro 7 giorni dalla richiesta di apertura, di un bonifico in accredito, disposto dal Cliente e proveniente da un proprio conto corrente ordinario aperto di persona presso altra banca e non in modalità on-line;

in caso di mancato rispetto di tali doppi requisiti entro 20 giorni dalla richiesta di apertura del Conto Corrente, quest'ultimo non diviene operativo e il contratto non sarà perfezionato, così come tutti i Servizi ad esso connessi e/o i contratti collegati allo stesso; di tale circostanza la Banca darà comunicazione al Cliente, fermo restando l'obbligo a carico della Banca di restituire tempestivamente al Cliente, con bonifico indirizzato alla banca di provenienza del pagamento, l'intero importo eventualmente ricevuto sia perché quest'ultimo non rispetti i requisiti sopra indicati e sia in caso di mancato rispetto della conformità della documentazione.

Il conto corrente è un prodotto sicuro. Il rischio principale è il rischio di controparte, cioè l'eventualità che la Banca non sia in grado di rimborsare al correntista, in tutto o in parte, il saldo disponibile. Per questa ragione la Banca aderisce al "Fondo interbancario di tutela dei depositi" (www.fitd.it), che assicura a ciascun correntista una copertura fino a Euro 100.000,00.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito della Banca indicato nella sezione "Informazioni sulla banca" del presente foglio informativo (all'interno della sezione "Informativa ai clienti", alla voce "Informativa ai depositanti", nel documento di approfondimento "Modulo standard per le informazioni da fornire ai depositanti").

Oltre tale importo esiste il rischio connesso all'applicazione del "bail-in" – introdotto dalla Direttiva 2014/59/UE e recepito in Italia con i decreti legislativi 180 e 181 del 16/11/2015.

Con il termine bail-in (traducibile con "salvataggio interno") si definisce la svalutazione di azioni e crediti o la loro conversione in azioni per assorbire le perdite e ricapitalizzare l'Istituto in difficoltà (o una nuova entità che ne continui le funzioni essenziali).

Dal bail-in sono escluse alcune passività:

- i depositi di importo fino a 100mila euro (protetti dal sistema di garanzia dei depositi);
- passività garantite come covered bonds e altri strumenti garantiti;
- passività derivanti dalla detenzione di beni della clientela (come il contenuto delle cassette di sicurezza) o in virtù di una relazione fiduciaria (come i titoli detenuti in un conto apposito);
- passività interbancarie (ad esclusione dei rapporti infragruppo) con durata originaria inferiore a 7 giorni;
- passività derivanti dalla partecipazione ai sistemi di pagamento con una durata residua inferiore a 7 giorni;
- debiti verso dipendenti, debiti commerciali e quelli fiscali purché privilegiati dalla normativa fallimentare.

In Italia la normativa è applicata dal 1 gennaio 2016 e segue una gerarchia la cui logica prevede che chi investe in strumenti finanziari più rischiosi sostenga prima degli altri le eventuali perdite o la conversione in azioni.

Solo dopo aver esaurito tutte le risorse della categoria più rischiosa si passa alla categoria successiva.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito della Banca indicato nella sezione "Informazioni sulla banca" del presente foglio informativo (all'interno della sezione "Informativa ai clienti", alla voce "Bail-in", nei documenti di approfondimento: Banca d'Italia "Gestione crisi bancarie" – Bail-in Guida Abi – Bail-in informativa ai clienti).

Altri rischi possono essere legati allo smarrimento o al furto di assegni, carte di debito, carte di credito, dati identificativi e parole chiave per l'accesso al conto su internet, ma sono anche ridotti al minimo se il correntista osserva le comuni regole di prudenza e attenzione.

Per i consumatori che effettuano poche operazioni potrebbe essere indicato il Conto di Base; chieda o si procuri il relativo foglio informativo.

Per saperne di più

La **Guida pratica al conto corrente ("Il conto corrente in parole semplici")**, che orienta nella scelta del conto, è disponibile sul sito www.bancaditalia.it e sul sito della Banca indicato nella sezione "Informazioni sulla banca" del presente foglio informativo (all'interno della sezione "Trasparenza", alla voce "Guide della banca d'Italia/Altre guide", nel documento di approfondimento: "Il conto corrente in parole semplici").

Nella stessa sezione è altresì disponibile la guida "I pagamenti nel commercio elettronico in parole semplici", che fornisce una mappa degli strumenti di pagamento da utilizzare per fare acquisti online in sicurezza, dei rischi nell'utilizzo e delle tutele azionabili in caso di problemi.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Le voci di spesa riportate nel prospetto che segue tengono conto di eventuali penali, oneri fiscali (imposta di bollo pro tempore vigente obbligatoria per legge) e spese di scritturazione contabile* e rappresentano, con buona approssimazione, la gran parte di costi complessivi sostenuti da un consumatore medio titolare di un conto corrente.

Questo vuol dire che il prospetto **non include tutte le voci di costo. Alcune delle voci escluse potrebbero essere importanti** in relazione sia al singolo conto sia all'operatività del singolo cliente.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario **leggere attentamente anche la sezione “Altre condizioni economiche” e consultare i fogli informativi dei servizi accessori al conto**, messi a disposizione dalla banca.

È sempre consigliabile verificare periodicamente se il conto corrente acquistato è ancora il più adatto alle proprie esigenze. Per questo **è utile esaminare con attenzione l'elenco delle spese sostenute nell'anno**, riportato nell'estratto conto o nel Riepilogo delle spese, e confrontarlo con i costi orientativi per i clienti tipo indicati dalla Banca nello stesso estratto conto o Riepilogo delle spese.

*Per ciascuna voce di costo è specificata, nella colonna relativa alle spese e se è prevista, la parte di costo imputata a titolo di penale, onere fiscale o se è applicata la spesa di registrazione.

Le condizioni economiche sono valide fino alla pubblicazione di un nuovo Foglio Informativo o al ritiro del presente documento dal sito della Banca (indicato nella sezione “Informazioni sulla banca”).

| PROSPETTO DELLE PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE | | | |
|--|----------------------|--|---|
| SPESE FISSE | Tenuta del conto | Spese per l'apertura del conto | € 0,00 |
| | | Canone annuo per la tenuta del conto (L'addebito viene effettuato trimestralmente, in via posticipata. Il canone relativo al trimestre di apertura del conto sarà addebitato, in ogni caso, con riferimento ai soli mesi del trimestre nei quali il conto è attivo, per la loro intera durata). | € 0,00 (a trimestre) |
| | | Imposta di bollo (pro tempore vigente e prevista per legge) Consumatore - Addebito mensile: € 2,85 - Totale addebito annuo: € 34,20 | |
| | Gestione liquidità | Numero di operazioni incluse nel canone annuo (Si intende il solo costo di registrazione contabile di ciascuna operazione, il quale, ove previsto, deve essere sommato al costo di esecuzione dell'operazione stessa) | ILLIMITATO |
| | | Gestione liquidità | Spese annue per conteggio interessi e competenze ZERO |
| | Servizi di Pagamento | Rilascio di una carta di debito | Servizio attivabile a richiesta del cliente, mediante la sottoscrizione dello specifico contratto. L'emissione di una carta di debito è soggetta ad approvazione della Società Emittente e di Banca Valsabbina SCpA. Per le condizioni economiche applicate al prodotto si rimanda pertanto agli specifici Fogli Informativi del relativo contratto. La carta è abilitata al seguente circuito: Mastercard. |
| | | Rilascio di una carta di credito | Servizio attivabile a richiesta del cliente, mediante la sottoscrizione dello specifico contratto. L'emissione di una carta di credito è soggetta ad approvazione della Società Emittente e di Banca Valsabbina SCpA. Per le condizioni economiche applicate al prodotto si rimanda pertanto agli specifici Fogli Informativi del relativo contratto. |
| | | Rilascio moduli assegni | Rilascio carnet assegni NON trasferibili (n. 10 assegni) NON PREVISTO |
| | | | Rilascio carnet assegni liberi (n. 10 assegni) NON PREVISTO |
| | Home Banking | Internet Banking | € 0,00 |
| | | Sistema di sicurezza –Smart OTP | € 0,00 |
| | | Sistema di sicurezza – Secure Call | € 0,00 |
| | | Phone Banking | NON PREVISTO |
| | | SMS ALERT – Attivazione | € 0,00 |
| | | SMS ALERT Informativo STANDARD (La spesa indicata è da intendersi per singolo SMS inoltrato dalla Banca) | € 0,00 |
| | | SMS ALERT Informativo A RICHIESTA (La spesa indicata è da intendersi per singolo SMS inoltrato dalla Banca) | € 0,10 |
| | | E-mail ALERT – Attivazione | € 0,00 |
| | | E-mail ALERT Informativo STANDARD (La spesa indicata è da intendersi per singola E-mail inoltrata dalla Banca) | € 0,00 |
| | | E-mail ALERT Informativo A RICHIESTA (La spesa indicata è da intendersi per singola E-mail inoltrata dalla Banca) | € 0,00 |
| | | Il dettaglio dei costi e delle condizioni inerenti i servizi di SMS Alert e di E-mail Alert è riportato nella tabella indicata nella sezione seguente "ALTRI SERVIZI" | |

| | | | | |
|-----------------|----------------------|--|---|--------------|
| SPESE VARIABILI | Gestione liquidità | Invio estratto conto | Invio cartaceo posta ordinaria (a documento) | € 1,00 |
| | | | Invio in modalità telematica/rilascio su altro supporto durevole non cartaceo (a documento) | € 0,00 |
| | | | Domiciliazione in filiale (a documento) | NON PREVISTO |
| | | | Rilascio cartaceo in filiale (entro il mese successivo a quello a cui si riferisce) | € 0,00 |
| | | | | |
| | | | <u>Ristampa ed invio/rilascio per documento già inviato:</u> per le condizioni economiche applicate si rimanda agli specifici Fogli Informativi "Servizi Diversi" disponibili oppure nella sezione "Trasparenza" del sito internet. | |
| | | Documentazione relativa a singole operazioni e altre comunicazioni | Invio in modalità diversa da quella stabilita in contratto (a richiesta cliente): | |
| | | | Raccomandata | € 6,50 |
| | | | Raccomandata A.R. | € 8,00 |
| | | | Invio cartaceo posta ordinaria (a documento) | € 1,00 |
| | | | Invio in modalità telematica/rilascio su altro supporto durevole non cartaceo (a documento) | € 0,00 |
| | | | Domiciliazione in filiale (a documento) | NON PREVISTO |
| | | | Rilascio cartaceo in filiale (entro il mese successivo a quello a cui si riferisce) | € 0,00 |
| | | | | |
| | | | <u>Ristampa ed invio/rilascio per documento già inviato:</u> per le condizioni economiche applicate si rimanda agli specifici Fogli Informativi "Servizi Diversi" disponibili oppure nella sezione "Trasparenza" del sito internet. | |
| | | | Invio in modalità diversa da quella stabilita in contratto (a richiesta cliente): | |
| | | | Raccomandata | € 6,50 |
| | | | Raccomandata A.R. | € 8,00 |
| | Servizi di pagamento | Prelievo di contante allo sportello automatico presso la stessa Banca in Italia | Costo per prelievo in Euro su sportelli automatici di Banca Valsabbina | € 0,00 |
| | | | | |
| | | Prelievo di contante allo sportello automatico presso altra Banca/Intermediario in Italia | Costo per prelievo in Euro su sportelli automatici aderenti al circuito WE CASH | € 0,00 |
| | | | Costo per prelievo in Euro | € 0,00 |
| | | | Numero di operazioni gratuite annue | ILLIMITATO |
| | | | Costo per prelievo non in Euro | € 0,00 |
| | | Prelievo di contante allo sportello automatico presso altra Banca/Intermediario all'estero | Costo per prelievo in Euro (1) | € 0,00 |
| | | | Costo per prelievo non in Euro (1) | € 0,00 |
| | | Bonifico SEPA (in Euro verso paesi SEPA) | Ordinario disposto in filiale a favore di conto su Banca Valsabbina | NON PREVISTO |
| | | | Ordinario disposto in filiale a favore di conto su altra banca | NON PREVISTO |
| | | | Ordinario disposto da canale telematico a favore di conto su Banca Valsabbina | € 0,00 |
| | | | Ordinario disposto da canale telematico a favore di conto su altra banca | € 0,00 |
| | | | Istantaneo disposto in filiale a favore di conto su Banca Valsabbina | NON PREVISTO |
| | | | Istantaneo disposto in filiale a favore di conto su altra banca | NON PREVISTO |

| | | | | |
|----------------------------|--|---|--|--|
| | | | Istantaneo disposto da canale telematico a favore di conto su Banca Valsabbina | € 0,00 |
| | | | Istantaneo disposto da canale telematico a favore di conto su altra banca | € 0,00 |
| | | | Urgente disposto in filiale a favore di conto su altra Banca | NON PREVISTO |
| | | | Urgente disposto da canale telematico a favore di conto su altra Banca | € 5,00 |
| | | Bonifico EXTRA SEPA (in Euro da/verso paesi non SEPA o effettuato in divisa diversa dall'Euro da/verso qualsiasi paese) | <i>Bonifici in partenza (NO SCT)</i> | |
| | | | Disposto in filiale | |
| | | | Spesa per lettera o assegno | NON PREVISTO |
| | | | Spesa per swift | NON PREVISTO |
| | | | Cambio | NON PREVISTO |
| | | | Commissioni di intervento | NON PREVISTO |
| | | | | |
| | | | Disposto da canale telematico a favore di conto su altra banca | |
| | | | Spesa per lettera o assegno | NON PREVISTO |
| | | | Spesa per swift | NON PREVISTO |
| | | | Cambio | NON PREVISTO |
| | | | Commissioni di intervento | NON PREVISTO |
| | | | | |
| | | | <i>Bonifici in arrivo (NO SCT)</i> | |
| | | | Spese per bonifici domiciliati su nostro istituto | € 7,00 |
| | | | Spese per bonifici domiciliati su altro istituto | € 25,00 |
| | | | Cambio | Cambio di riferimento (quotazione circuito Reuters/Bloomberg) rilevato al momento dell'esecuzione dell'operazione aumentato di uno spread nella misura del 1,00% |
| | | | Commissioni di intervento | 0,20% minimo € 4,00 |
| | | Ordine permanente di bonifico | Disposto in filiale a favore di conto su Banca Valsabbina | NON PREVISTO |
| | | | Disposto in filiale a favore di conto su altra banca | NON PREVISTO |
| | | Addebito diretto | SDD ONLUS | € 0,00 |
| | | | SDD CORE | € 0,00 |
| | | | SDD B2B | € 0,00 |
| | | | Commissione storno incasso (SDD Core/B2B) | € 15,00 |
| | | Ricarica carta prepagata | Disposta in filiale | NON PREVISTO |
| | | | Disposta da sportello automatico della Banca | NON PREVISTO |
| | | | Disposta da canale telematico | NON PREVISTO |
| INTERESSI SOMME DEPOSITATE | | Interessi creditori | Tasso creditore annuo nominale (al lordo della ritenuta fiscale pro tempore vigente) | 0,000% |
| | | | Indicizzazione | NO |

| | | | | |
|----------------------|----------------------------------|---|--|--------------|
| FIDI E SCONFINAMENTI | Fidi | Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate | Importo fido in convenzione | NON PREVISTO |
| | | | Tasso del fido (a revoca, a rientro e a scadenza) nei limiti sopra indicati | NON PREVISTO |
| | | | Indicizzazione | NON PREVISTO |
| | | | | |
| | | | Tasso del fido a revoca o a rientro oltre l'importo sopra indicato o senza convenzione | NON PREVISTO |
| | | | Indicizzazione | NON PREVISTO |
| | | | | |
| | | | Tasso del fido a scadenza oltre l'importo sopra indicato o senza convenzione | NON PREVISTO |
| | | | Indicizzazione | NON PREVISTO |
| | | | | |
| | | | Salvo buon fine | NON PREVISTO |
| | | | Indicizzazione | NON PREVISTO |
| | | Commissione omnicomprensiva (CMDf) (2) | Importo fido esente da Commissione omnicomprensiva (CMDf) | NON PREVISTO |
| | | | Commissione annua | NON PREVISTO |
| | | | Commissione trimestrale | NON PREVISTO |
| | Sconfinamenti | Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate extra fido | Tasso applicato (annuo) | NON PREVISTO |
| | | | Indicizzazione | NON PREVISTO |
| | | Commissione di istruttoria veloce per utilizzi extra fido (CIV) | Commissione giornaliera | NON PREVISTO |
| | | | Per dettagli e franchigie applicate si rimanda all'allegato sui criteri applicativi. | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate in assenza di fido | Tasso applicato (annuo) | 17,250% |
| | | | Indicizzazione | NO |
| | | Commissione di istruttoria veloce in assenza di fido (CIV) | Commissione giornaliera | € 17,00 |
| | | | Per dettagli e franchigie applicate si rimanda all'allegato sui criteri applicativi. | |
| | DISPONIBILITA' SOMME VERSATE (3) | Contanti | Valuta | NON PREVISTO |
| | | | Disponibilità economica (Disponibilità somme versate) | NON PREVISTO |
| | | Assegni Bancari stessa Filiale | Valuta | NON PREVISTO |
| | | | Disponibilità economica (Disponibilità somme versate) | NON PREVISTO |
| | | Assegni Bancari di altre Filiali della stessa Banca | Valuta | NON PREVISTO |
| | | | Disponibilità economica (Disponibilità somme versate) | NON PREVISTO |
| | | Assegni Bancari di altre Banche | Valuta | NON PREVISTO |
| | | | Disponibilità economica (Disponibilità somme versate) | NON PREVISTO |
| | | Assegni Circolari stessa Banca | Valuta | NON PREVISTO |
| | | | Disponibilità economica (Disponibilità somme versate) | NON PREVISTO |
| | | Assegni Circolari di altre banche | Valuta | NON PREVISTO |
| | | | Disponibilità economica (Disponibilità somme versate) | NON PREVISTO |
| | | Assegni di traenza stessa Banca | Valuta | NON PREVISTO |
| | | | Disponibilità economica (Disponibilità somme versate) | NON PREVISTO |
| | | Assegni di traenza di altre banche | Valuta | NON PREVISTO |
| | | | Disponibilità economica (Disponibilità somme versate) | NON PREVISTO |
| | | Assegni Postali | Valuta | NON PREVISTO |
| | | | Disponibilità economica (Disponibilità somme versate) | NON PREVISTO |
| | | Vaglia | Valuta | NON PREVISTO |
| | | | Disponibilità economica (Disponibilità somme versate) | NON PREVISTO |

| | | | |
|-------|--|---|--------------|
| ALTRO | Contante allo sportello di filiale | Versamento contante | NON PREVISTO |
| | | Prelievo contante | NON PREVISTO |
| | Costo di registrazione di ogni operazione | Costo per singola scrittura contabile per operazioni non incluse nel canone annuo (in aggiunta al costo operazione) disposta in Filiale | NON PREVISTO |
| | | Costo per singola scrittura contabile per operazioni non incluse nel canone annuo (in aggiunta al costo operazione) disposta in modalità accentrata | € 0,00 |
| | | Costo per singola scrittura contabile per operazioni non incluse nel canone annuo (in aggiunta al costo operazione) disposta da canale telematico | € 0,00 |
| | | Costo per singola scrittura contabile per operazioni non incluse nel canone annuo (in aggiunta al costo operazione) di versamento e rilascio carnet assegni | NON PREVISTO |
| | Costi derivanti dalla negoziazione e sottoscrizione del contratto a distanza | Contratti sottoscritti in modalità telematica | € 0,00 |

(1) A tali operazioni, inoltre, in linea con quanto previsto dal circuito internazionale della carta, le banche che procedono all'erogazione del servizio e/o i terzi proprietari o gestori degli sportelli automatici - ATM (Automatic Teller Machine) aderenti al circuito internazionale, possono applicare ulteriori commissioni opportunamente comunicate e/o evidenziate dagli ATM medesimi.

(2) La Commissione omnicomprensiva (Commissione messa a disposizione fondi - CMDF) è calcolata sull'importo totale degli affidamenti, aventi carattere rotativo, messi a disposizione del Cliente, dividendo per quattro (n. di trimestri dell'anno) la commissione percentuale annua pattuita. La percentuale trimestrale ottenuta, viene rapportata ai giorni di composizione del trimestre e moltiplicata per i giorni di effettiva messa a disposizione di tali somme. Ulteriori affidamenti concessi ed intestati al Cliente fanno decadere integralmente l'eventuale esenzione sopra indicata.

(3) Per "giorni lavorativi" si intendono i giorni lavorativi successivi al giorno di versamento.

| | |
|--|-------------|
| Conteggio e addebito/accredito degli interessi dare/avere | Annuale |
| Conteggio e addebito del canone annuo per la tenuta del conto | Trimestrale |
| Conteggio e addebito del costo per scrittura contabile non inclusa nel canone annuo | Trimestrale |
| Conteggio e addebito della commissione omnicomprensiva (CMDF) | Trimestrale |
| Conteggio e addebito della commissione di istruttoria veloce per utilizzi extra fido (CIV) | Trimestrale |
| Conteggio e addebito canone annuo per Internet Banking e Phone Banking | Mensile |
| Invio Estratto Conto | Mensile |
| Invio documento di sintesi | Annuale |
| Invio Riepilogo sulle Spese (SOF) | Annuale |

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)**, previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo alle operazioni di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato in filiale e sul sito della Banca (indicato nella sezione "Informazioni sulla banca").

| |
|---|
| LIMITI DI IMPORTO PER LE DISPOSIZIONI DI BONIFICO ISTANTANEO |
| Pari ai massimali di operatività giornaliera e mensile |

Quanto può costare il fido?

È escluso l'accesso a qualsiasi forma di affidamento per cassa.

ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE**OPERATIVITA' CORRENTE E GESTIONE DELLA LIQUIDITA'****Tenuta del conto (spese diverse dal canone annuo):** Euro 0,00**Remunerazione delle giacenze**

(Il conteggio degli interessi viene eseguito ai sensi dell'art. 120 del Testo Unico Bancario –TUB – e successive modificazioni nel rispetto delle delibere CICR attuative).

Il calcolo degli interessi è effettuato mediante la seguente operazione (nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente sulla capitalizzazione degli interessi): capitale depositato o importo esposizione o importo utilizzo linea di credito moltiplicato per valore assoluto del tasso di interesse annuo (tasso fisso o tasso variabile, composto da parametro di riferimento più spread) moltiplicato per i giorni annuali di utilizzo o di durata esposizione diviso 36500/36600 (totale giorni dell'anno civile moltiplicato per 100).

Se il parametro di riferimento utilizzato per la determinazione dei tassi di interesse/di mora applicati al contratto è composto dalla "media" del benchmark, la rilevazione del parametro avrà ad oggetto tale specifico indice di media e sarà effettuata con la cadenza temporale indicata in tale dato di media (es. mensile se la media è mensile o trimestrale se la media è trimestrale); il parametro, così calcolato, sarà applicato al tasso di interesse/di mora con la medesima durata della rilevazione (es. mensile o trimestrale se, rispettivamente, la media con cui è calcolato è mensile o trimestrale). La periodicità mensile fa riferimento al mese solare, mentre il trimestre è determinato secondo la seguente cadenza periodica: gennaio-marzo, aprile-giugno, luglio-settembre, ottobre-dicembre).

Nel caso in cui il parametro di indicizzazione (c.d. indice/parametro di riferimento) per la determinazione dei tassi dare ed avere, compresi i tassi di mora, preveda una "base", il valore del parametro di indicizzazione, anche nei casi in cui il valore del parametro sia negativo, non potrà comunque essere inferiore al valore della base.

Nel caso di tasso variabile, il tasso di interesse nominale annuo indicato è quello applicato al rapporto al momento della sottoscrizione del contratto e può subire variazioni in conseguenza della variazione del valore del parametro di indicizzazione.

Aliquota ritenuta fiscale: 26%

Interessi debitori

Periodicità di conteggio degli interessi: il conteggio è effettuato il 31/12 di ciascun anno o al termine del rapporto per cui sono dovuti.

Data esigibilità, data addebito e data valuta interessi debitori: 1 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati o al termine del rapporto.

Tasso di mora applicato in caso di pagamento degli interessi oltre la data di esigibilità: 14,250%

Interessi creditor

Periodicità di conteggio degli interessi: il conteggio è effettuato il 31/12 di ciascun anno o al termine del rapporto per cui sono dovuti.

Data valuta e data accredito interessi: 31/12 di ciascun anno o al termine del rapporto.

Causali che danno origine a scritturazione contabile cui corrisponde un onere economico: a nessuna scrittura contabile corrisponde un onere economico.

MASSIMALI

Massimale dispositivo giornaliero: € 5.000,00 (*)

Massimale dispositivo mensile: € 20.000,00 (*)

(*) *Detti limiti possono essere modificati su richiesta del cliente titolare del rapporto previa autorizzazione della Banca.*

ALTRI SERVIZI

App Mobile: € 0,00

SMS – E-mail Alert

| TIPO OPERAZIONE | IMPORTO SOGLIA DI RISCHIO | SMS ⁽¹⁾ | EMAIL ⁽¹⁾ | STANDARD INCLUSO ⁽²⁾ | ATTIVABILE A RICHIESTA ⁽³⁾ |
|--|---------------------------|--------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| Accredito in conto corrente | Tutti gli importi | Euro 0,10 | Euro 0,00 | | • |
| Addebito in conto corrente | Fino a Euro 999,99 | Euro 0,10 | Euro 0,00 | | • |
| | Da Euro 1.000,00 | Euro 0,00 | Euro 0,00 | • | |
| Pagamento con carta di debito Banca Valsabbina | Fino a Euro 249,99 | Euro 0,10 | Euro 0,00 | | • |
| | Da Euro 250,00 | Euro 0,00 | Euro 0,00 | • | |
| Prelievo con carta di debito Banca Valsabbina | Fino a Euro 249,99 | Euro 0,10 | Euro 0,00 | | • |
| | Da Euro 250,00 | Euro 0,00 | Euro 0,00 | • | |
| Ricarica carta prepagata | Fino a Euro 249,99 | Euro 0,10 | Euro 0,00 | | • |
| | Da Euro 250,00 | Euro 0,00 | Euro 0,00 | • | |
| Operazioni inoltrate dal canale Banca Virtuale | Fino a Euro 999,99 | Euro 0,10 | Euro 0,00 | | • |
| | Da Euro 1.000,00 | Euro 0,00 | Euro 0,00 | • | |
| Avvisi pagamenti/scadenze mutui | Tutti gli importi | Euro 0,00 | Euro 0,00 | SERVIZIO NON DISPONIBILE | |
| Operazioni su conto titoli | Tutti gli importi | Euro 0,00 | Euro 0,00 | SERVIZIO NON DISPONIBILE | |
| Altre notifiche | Non previsto | Euro 0,00 | Euro 0,00 | • | |

(1) Il costo si intende a messaggio (SMS o E-mail) generato dalla Banca.

(2) Il servizio verrà attivato con produzione delle notifiche standard incluse a mezzo SMS, ove presente il numero di telefono cellulare nel frontespizio del contratto; l'invio a mezzo E-Mail verrà effettuato se non presente il numero di telefono cellulare.

(3) Servizi attivabili a richiesta Cliente, con sottoscrizione del relativo modulo di attivazione.

DEPOSITO BANCARIO VINCOLATO (TIME DEPOSIT)

Le condizioni del deposito bancario vincolato, attivabile a richiesta cliente, sono indicate nello specifico foglio informativo.

SERVIZI DI PAGAMENTO

Utenze

- Commissione per il pagamento canone Rai disposto da canale telematico: € 1,00 a pezzo
- Commissione per il pagamento di Bollettini Postali da canale telematico (in aggiunta alle commissioni reclamate da BancoPosta, per ulteriori informazioni consultare i Fogli Informativi di Poste Italiane Spa): € 0,50 a pezzo
- Commissione per il pagamento di Bollo ACI da canale telematico (in aggiunta all'applicazione di un costo di esazione pari a Euro 1,87 – D.P.C.M. del 12/11/2009 nr. 186); € 0,00

Pagamenti ricorrenti

Addebito deleghe fiscali: gratuito

Addebito Effetti: gratuito

Addebito MAV: gratuito

Altre spese bonifici SCT

Recall: € 15,00 (più spese reclamate)

Reject: € 3,00

Return: € 3,00

Altri pagamenti

Commissione per ogni certificato di proprietà/conformità pagato: € 3,00

VALUTE E DISPONIBILITA'

BONIFICI IN PARTENZA

Bonifici ordinari, istantanei, urgenti
SEPA

Addebito importo all'ordinante e valuta:

DATA ESECUZIONE

Bonifici ordinari EXTRA SEPA

Addebito importo all'ordinante e valuta:

DATA ESECUZIONE

BONIFICI IN ARRIVO

Bonifici ordinari SEPA

Accredito importo e valuta di bonifici provenienti
da Banca Valsabbina:

DATA ESECUZIONE

Accredito importo e valuta di bonifici provenienti
da altra banca:

DATA REGOLAMENTO
IN CONTO IN PARI DATA ALLA RICEZIONE
DELL'IMPORTO DA PARTE DELLA BANCA

Bonifici urgenti e istantanei SEPA

Accredito importo:

DATA REGOLAMENTO
IN CONTO IN PARI DATA ALLA RICEZIONE
DELL'IMPORTO DA PARTE DELLA BANCA

Valuta di accredito:

DATA DI ESECUZIONE

Bonifici ordinari EXTRA SEPA

Accredito importo:

DATA DI REGOLAMENTO
IN CONTO IN PARI DATA ALLA RICEZIONE
DELL'IMPORTO DA PARTE DELLA BANCA

Valuta di accredito:

2 GIORNI LAVORATIVI SUCCESSIVI
ALLA DATA DI REGOLAMENTO

REGOLAMENTO BONIFICI IN PARTENZA

Bonifici ordinari SEPA

Data regolamento al beneficiario di bonifici su
Banca Valsabbina:

DATA ESECUZIONE

Data regolamento alla banca del beneficiario di
bonifici su altra banca:

1 GIORNO LAVORATIVO DALLA DATA
DI ESECUZIONE

Bonifici istantanei SEPA

Tempo di regolamento in conto al beneficiario di
bonifici su Banca Valsabbina:

ENTRO 10 SECONDI DALL'ESECUZIONE

Tempo di regolamento alla banca del beneficiario di
bonifici su altra banca:

ENTRO 10 SECONDI DALL'ESECUZIONE

Bonifici urgenti SEPA

Data di regolamento in conto al beneficiario di
bonifici su Banca Valsabbina:

DATA ESECUZIONE

Data regolamento alla banca del beneficiario di
bonifici su altra banca:

DATA ESECUZIONE

Bonifici ordinari EXTRA SEPA

Data regolamento alla banca del beneficiario

2 GIORNI LAVORATIVI DALLA DATA
DI ESECUZIONE

Nel caso di bonifici istantanei SEPA, la contabilizzazione dell'operazione (data contabile) in partenza o in arrivo è sempre registrata sul conto in un giorno lavorativo; quindi, nel caso di esecuzione dell'operazione in partenza o di ricezione importo in arrivo in una giornata o orario non lavorativi, la data contabile di addebito/accredito coincide con il primo giorno lavorativo successivo a quello di esecuzione dell'operazione o di ricezione importo

Prelievi

Valuta prelievo a mezzo ATM: data prelievo

DURATA DEL CONTRATTO, RECESSO E RECLAMI

Durata del contratto

La durata del contratto è a tempo indeterminato.

Recesso dal contratto

In qualsiasi momento la Banca e il Cliente hanno diritto di recedere dal contratto mediante comunicazione scritta nelle modalità di seguito indicate; il Cliente può recedere senza preavviso, mentre la Banca è tenuta a concedere un preavviso di almeno 60 giorni, salvo il caso in cui ricorra un giustificato motivo, per cui il recesso è immediato.

La comunicazione di recesso è inviata dalla Banca al Cliente in forma scritta tramite lettera raccomandata a.r., e-mail ordinaria o a mezzo PEC ai recapiti rilasciati dal Cliente alla Banca o da questa reperiti mediante accesso a pubblici registri; la comunicazione di recesso è inviata dal Cliente alla Banca in forma scritta mediante lettera raccomandata a.r. o a mezzo PEC o e-mail ordinaria (trasmettendo, mediante file sottoscritto con firma digitale, le indicazioni sul pagamento dell'eventuale saldo disponibile) ai recapiti riportati e aggiornati sul sito Internet della Banca, www.contotwist.it

È facoltà del Cliente comunicare per iscritto alla Banca un termine di preavviso ovvero indicare gli ordini che intende siano onorati, purché impartiti in data anteriore al momento in cui il recesso è divenuto operante; l'esecuzione degli ordini viene effettuata dalla Banca entro i limiti di disponibilità del conto.

Nel caso di rapporti cointestati, il recesso può essere esercitato anche da parte di uno solo dei cointestatari, che dovrà avvertire tempestivamente gli altri.

In tutti i casi di recesso è fatto salvi i termini di chiusura del conto corrente nonché il diritto di esigere il pagamento di tutto quanto sia reciprocamente dovuto, sia prima dell'estinzione e sia in caso di chiusura del rapporto contrattuale.

Al Cliente che ha comunicato di voler recedere non possono essere applicate penalità e spese di chiusura; resta inteso che il Cliente deve adempiere al rimborso delle obbligazioni sorte relative a spese ed oneri dovuti, contabilizzati e da contabilizzare, in forza del presente rapporto e dei contratti collegati (es. apertura di credito in conto corrente); le spese per i servizi di pagamento fatturate periodicamente sono dovute dal Cliente solo in misura proporzionale per il periodo precedente al recesso; se pagate anticipatamente, esse sono rimborsate in maniera proporzionale.

Il recesso dal contratto provoca la chiusura definitiva del conto corrente e dei servizi connessi che non possono rimanere in essere senza un conto corrente di regolamento e la Banca non sarà più tenuta all'invio dell'estratto conto, fatta eccezione per la rendicontazione dovuta per l'estinzione del conto.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

In caso di cessazione per qualsiasi causa del Contratto, la Banca effettua la chiusura effettiva del Conto Corrente entro 20 giorni lavorativi dalla definizione di eventuali partite in corso di scritturazione a credito (bonifici in arrivo, partite avvisate, etc.) e/o a debito (pagamenti di utenze, movimenti e/o regolamenti di carte di credito e/o debito collegate al conto corrente, etc.) e provvede ad estinguere gli eventuali altri rapporti collegati; il Cliente è tenuto a restituire alla Banca tutti gli strumenti di pagamento in suo possesso, come carte di pagamento e ad ottemperare a tutte le richieste della Banca strumentali all'estinzione del Conto Corrente; la restituzione di tali strumenti a pagamento dovrà avvenire tramite raccomandata a.r. all'indirizzo fornito dalla Banca.

In tutti i casi di recesso, posto in essere dal Cliente o dalla Banca, quest'ultima non è tenuta ad eseguire gli ordini impartiti dal Cliente con data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante.

Fatto salvo quanto stabilito dal precedente capoverso, a seguito della cessazione del Contratto, la Banca deve provvedere al pagamento al Cliente dell'eventuale saldo creditore residuo del Conto Corrente, nei termini indicati nel presente articolo, e, viceversa il Cliente deve provvedere al tempestivo pagamento alla Banca del debito derivante dal saldo debitore residuo del Conto Corrente come risultante al momento dell'effettiva chiusura; il pagamento deve essere eseguito entro 5 giorni dalla chiusura del Conto Corrente o nel minor tempo specificamente stabilito da particolari disposizioni del Contratto o in altri contratti che utilizzano il Conto Corrente quale conto di regolamento.

Tempi previsti dalla legge per il trasferimento del conto di pagamento (Cliente Consumatore)

Il servizio di trasferimento è eseguito entro 12 giorni lavorativi dalla ricezione da parte della Banca ricevente dell'autorizzazione del Cliente Consumatore completa di tutte le informazioni necessarie.

Se il Cliente Consumatore ha obblighi pendenti che non consentono la chiusura del conto di pagamento di origine, la banca trasferente ne informa immediatamente il Cliente Consumatore. In tal caso, resta fermo l'obbligo della banca trasferente di effettuare tutte le operazioni necessarie all'esecuzione del servizio di trasferimento entro i termini previsti, ad eccezione della chiusura del conto di pagamento di origine.

L'esecuzione del servizio di trasferimento non può essere condizionata alla restituzione da parte del Cliente Consumatore di carte, assegni o altri strumenti di pagamento collegati al conto di origine.

RECLAMI E RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE

In caso di controversie tra il Cliente e la Banca, il Cliente può presentare un reclamo scritto alla Banca mediante:

- i) posta ordinaria o raccomandata A/R indirizzata a Banca Valsabbina S.C.p.A. - Sede di Brescia - Ufficio Reclami - Via XXV Aprile, 8 - 25121 Brescia;
- ii) posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo e-mail ufficio.reclami@pec.lavalsabbina.it o posta elettronica ordinaria all'indirizzo e-mail ufficio.reclami@bancavalsabbina.com;
- iii) consegna diretta presso la filiale presso cui è intrattenuto il rapporto, la quale rilascerà apposita ricevuta con la data di consegna del reclamo stesso.

Il reclamo verrà evaso dall'Ufficio Reclami entro i seguenti termini:

- 1) 15 giorni operativi dalla ricezione se è un reclamo in materia di servizi di pagamento, come elencati nell'art. 1 del TUB; in situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giorni operativi per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera le 35 giornate operative.
- 2) 60 giorni dalla ricezione se è un reclamo in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari non rientranti nella casistica di cui al punto precedente (ad esempio conti correnti, mutui, prestiti personali, ecc.).
- 3) 45 giorni dalla ricezione se è un reclamo in materia di contratti e/o servizi assicurativi, di competenza della Banca.
- 4) 60 giorni dalla ricezione se è un reclamo in materia di servizi e attività d'investimento.

Se il Cliente non è soddisfatto della risposta al reclamo o non ha ricevuto risposta dalla Banca nel termine indicato in precedenza:

A) NEL CASO DI CONTROVERSIE RIGUARDANTI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI O SERVIZI DI PAGAMENTO DI CUI ALLA PAYMENT SERVICE DIRECTIVE (PSD2)

A1. Può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all'ABF si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, oppure chiedere alla Banca.

A2. Può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie ADR (Organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, con sede a Roma, via delle Botteghe Oscure n. 54, sito internet www.conciliatorebancario.it), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie e che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale oppure, a propria discrezione, presso uno degli altri organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia, comunque abilitati dalla normativa tempo per tempo vigente.

A3. Solo con specifico accordo della Banca, può attivare l'arbitrato, qualunque sia il valore della controversia: in tal caso le controversie sono decise da un collegio composto da un arbitro unico indipendente, a meno che le parti non abbiano preferito ricorrere a un collegio di tre arbitri; l'arbitrato può essere attivato anche presso il Conciliatore Bancario Finanziario (informazioni reperibili sul sito www.conciliatorebancario.it).

A4. Nel caso in cui il Cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli, deve preventivamente, pena l'improcedibilità della domanda, rivolgersi all'ABF, nelle modalità indicate al precedente comma A1 del presente articolo, oppure attivare la procedura di mediazione presso uno degli altri organismi di mediazione di cui al precedente comma A2.

A5. In ogni caso il Cliente ha diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia.

A6. In caso di variazione della normativa di cui alla presente sezione, si applicheranno le disposizioni tempo per tempo vigenti.

A7. Il Cliente prende atto: (i) che il ricorso al Conciliatore Bancario Finanziario può essere attivato anche dalla Banca e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla stessa, (ii) che le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito www.conciliatorebancario.it, (iii) che la Banca ed il Cliente restano comunque liberi di scegliere di rivolgersi ad un altro organismo di conciliazione, purché iscritto nel registro presso il Ministero della Giustizia.

B) NEL CASO DI CONTROVERSIE RIGUARDANTI I SERVIZI E LE ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

B1. Può rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF); per sapere come rivolgersi all'ACF si può consultare il sito www.acf.consob.it, oppure chiedere alla Banca.

B2. Può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie ADR (con sede a Roma, via delle Botteghe Oscure n. 54, sito internet www.conciliatorebancario.it), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie e che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale o a propria discrezione, presso uno degli altri organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia, comunque abilitati dalla normativa tempo per tempo vigente.

B3. Solo con specifico accordo della Banca, può attivare l'arbitrato, qualunque sia il valore della controversia: in tal caso le controversie sono decise da un collegio composto da un arbitro unico indipendente, a meno che le parti non abbiano preferito ricorrere a un collegio di tre arbitri; l'arbitrato può essere attivato anche presso il Conciliatore Bancario Finanziario (informazioni reperibili sul sito www.conciliatorebancario.it).

B4. Nel caso in cui il Cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli, deve preventivamente, pena l'improcedibilità della domanda, rivolgersi all'ACF, nelle modalità indicate al precedente comma B1, oppure attivare la procedura di mediazione presso uno degli altri organismi di mediazione di cui al precedente comma B5.

B5. In ogni caso il Cliente ha diritto di presentare esposti CONSOB.

B6. In caso di variazione della normativa di cui alla presente sezione, si applicheranno le disposizioni tempo per tempo vigenti.

B7. Il Cliente prende atto: (i) che il ricorso al Conciliatore Bancario Finanziario può essere attivato anche dalla Banca e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla stessa, (ii) che le condizioni e le procedure sono definite nei relativi regolamenti, disponibili sul sito www.conciliatorebancario.it, (iii) che la Banca ed il Cliente restano comunque liberi di scegliere di rivolgersi ad un altro organismo di conciliazione, purché iscritto nel registro presso il Ministero della Giustizia.

C) NEL CASO DI CONTROVERSIE RIGUARDANTI L'INTERMEDIAZIONE DI PRODOTTI ASSICURATIVI EFFETTUATA DALLA BANCA

C1. Può rivolgersi all'Arbitro Assicurativo (AAS); per sapere come rivolgersi all'AAS si può consultare il sito <https://www.arbitroassicurativo.org/> oppure consultare il link dedicato sul sito internet della Banca <https://www.bancavalsabbina.com/la-banca/reclami/>.

C2. Può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso uno degli organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia, comunque abilitati dalla normativa tempo per tempo vigente.

C3. Solo con specifico accordo della Banca, può attivare l'arbitrato, qualunque sia il valore della controversia: in tal caso le controversie sono decise da un collegio composto da un arbitro unico indipendente, a meno che le parti non abbiano preferito ricorrere a un collegio di tre arbitri.

C4. Nel caso in cui il Cliente intenda rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, egli, deve preventivamente, pena l'improcedibilità della domanda, rivolgersi all'AAS, nelle modalità indicate al precedente comma C1 del presente articolo, oppure attivare la procedura di mediazione presso uno degli altri organismi di mediazione di cui al precedente comma C2.

C5. In ogni caso il Cliente può fare reclamo all'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS); per sapere come rivolgersi all'IVASS si può consultare il sito <https://www.ivass.it/consumatori/reclami/index.html> nella sezione "guida ai reclami", dove si possono ottenere le informazioni necessarie.

C6. In caso di variazione della normativa di cui alla presente sezione, si applicheranno le disposizioni tempo per tempo vigenti.

Per saperne di più

Le guide e le brochure (tra cui le indicazioni per inoltrare un ricorso) relative all'Arbitro Bancario-Finanziario (ABF), all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) e all'Arbitro Assicurativo (AAS) sono disponibili nella sezione "Reclami, inoltri e guide pratiche" del sito internet della Banca, indicato nella sezione "Informazioni sulla banca" del frontespizio del presente documento.

LINGUA DEL CONTRATTO E DELLE COMUNICAZIONI, LEGGE REGOLATRICE E FORO COMPETENTE

Tutte le comunicazioni sono effettuate dalla Banca al Cliente in lingua italiana, sia in fase precontrattuale e sia per la durata del contratto, salvo diversi accordi con il Cliente.

Il contratto è regolato dalla legge italiana, così come la fase di trattative e precontrattuale.

Per qualunque controversia che dovesse sorgere in relazione al contratto è competente in via esclusiva il Foro di Brescia; nel caso di Cliente Consumatore ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 206/2005, per ogni controversia è competente il Foro nella cui circoscrizione si trova il luogo di residenza od il domicilio elettivo del Cliente.

TERZE PARTI

La PSD2 (Payment Services Directive, Direttiva Europea 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento) si pone, tra l'altro, l'obiettivo di favorire lo sviluppo e la crescita dei servizi di pagamento digitale, prestati anche da operatori diversi dalle banche (es. siti di commercio elettronico), rendendolo sempre più efficiente e competitivo. Al tal proposito, i Clienti sottoscrittori di un contratto di Home Banking potranno eventualmente abilitare l'accesso al Conto Corrente a Terze Parti (Third Party Provider – TPP).

La c.d. “Terza Parte” è un prestatore di servizi pagamento, diverso dalla Banca, che presta uno o più dei seguenti servizi: servizi di informazione sui conti, servizio di emissione strumenti di pagamento basati su carta; servizi di disposizione di ordini di pagamento.

È libera facoltà del Cliente avvalersi delle Terze Parti; non sussistono infatti vincoli per il Cliente di fruirne. In qualsiasi momento il Cliente può decidere se mantenere o revocare l'autorizzazione concessa alle Terze Parti.

Il Cliente può avvalersi di Terze Parti al fine di:

- avviare un'operazione di pagamento a favore di un beneficiario;
- accedere alle informazioni dei propri conti, anche se intrattenuti con molteplici Istituti;
- avviare un'operazione di pagamento con carta a favore di un beneficiario tramite l'utilizzo di una carta emessa da un Istituto finanziario diverso rispetto a quello dove il cliente possiede il conto di pagamento.

In presenza dei seguenti presupposti:

- sia titolare presso la Banca di un servizio a distanza tramite internet cui il conto è collegato e abbia già effettuato il primo accesso a tale servizio;
- per ogni sessione di comunicazione, la Terza Parte si identifichi e comunichi in maniera sicura con la Banca in conformità alla normativa applicabile.

In particolare gli ordini di pagamento che possono essere disposti tramite una Terza Parte sono:

- Bonifico Europeo Unico area SEPA
- Bonifico Area UE
- Bonifico Area Extra UE
- Bonifico Urgente

Le informazioni sul conto che possono essere richieste tramite Terza Parte sono:

- Saldo del conto
- Movimenti del conto

Infine una Terza Parte può chiedere alla Banca conferma immediata della disponibilità sul conto dell'importo corrispondente ad una determinata operazione di pagamento basata su una carta emessa da tale Terza Parte e collegata al conto, se il Cliente ha rilasciato alla Banca il consenso a rispondere alla Terza Parte anteriormente alla prima richiesta di conferma; in caso di conto cointestato a firme congiunte, il consenso deve essere dato da tutti i cointestatari.

Il Cliente prende inoltre atto che, ai sensi dell'articolo 10 bis del Decreto Legislativo 11/2010, conformemente alle norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione europea e all'art. 98 della Direttiva UE 2015/2366 la Banca, nei confronti della Terza Parte:

- applica l'autenticazione forte del Cliente quando la Terza Parte:
 - accede al suo conto di pagamento on-line;
 - dispone un'operazione di pagamento elettronico (in tal caso garantendo il collegamento in maniera dinamica dell'operazione a uno specifico importo e a un beneficiario specifico);
 - effettua qualsiasi azione, tramite un canale a distanza, che può comportare un rischio di frode nei pagamenti o altri abusi;

- predisporre misure di sicurezza adeguate per tutelare la riservatezza e l'integrità delle credenziali di sicurezza personalizzate dei Clienti;
- consente di utilizzare le procedure di autenticazione della Banca.

INFORMAZIONI SU ALCUNI PRINCIPALI SERVIZI DI PAGAMENTO E INCASSO

Bonifici SEPA e Bonifici Extra SEPA

Caratteristiche

Il bonifico bancario è una forma di pagamento che permette il trasferimento di denaro da un conto corrente ad un altro grazie ad un codice univoco dei rapporti (IBAN) che permette di identificare il Paese, la banca e il beneficiario. L'operazione può essere disposta in filiale oppure da canale telematico.

Se un bonifico viene disposto in via continuativa, al fine di effettuare pagamenti periodici nei confronti del medesimo beneficiario, viene definito "Ordine permanente di bonifico".

Il bonifico SEPA (Single Euro Payments Area - Spazio Europeo dei Pagamenti) è impiegato per trasferire somme denominate in Euro nel caso in cui sia l'ordinante che il beneficiario siano appartenenti all'unione monetaria; in caso contrario, il bonifico viene definito Extra SEPA.

Il bonifico SEPA, in valuta Euro, può essere ordinario, urgente o istantaneo, mentre il bonifico Extra SEPA, in valuta Euro o in divisa diversa dall'Euro può essere solo ordinario.

Le caratteristiche del Bonifico Istantaneo, che lo differenziano rispetto al tradizionale bonifico SEPA ordinario, sono le seguenti:

- l'invio è garantito 24 ore su 24, 7 giorni su 7, festivi compresi, mediante il canale telematico e negli orari di sportello, mediante il canale dispositivo in filiale;
- il Bonifico Istantaneo viene eseguito immediatamente, con accredito delle somme al beneficiario entro il termine di pochi secondi dall'autorizzazione della disposizione di pagamento;
- nel Bonifico Istantaneo la data di esecuzione del pagamento coincide sempre con quella di invio del bonifico; non potrà quindi essere modificata la data di esecuzione del pagamento così come la data valuta da riconoscere alla banca del beneficiario.

SEPA Credit transfer – SCT

Il servizio è sostanzialmente analogo al bonifico, intercorre tra banche aderenti al SEPA Credit Transfer (SCT) e può trattare sia pagamenti singoli che di massa (bulk payment), di qualunque importo. Il SCT richiede l'indicazione, da parte dell'ordinante alla propria banca, dell'IBAN del creditore e del BIC della banca del beneficiario, fatti salvi diversi accordi tra l'ordinante e la propria banca. IBAN e BIC devono essere utilizzati anche nel caso di operazioni che si svolgono nell'ambito del territorio nazionale. L'esecuzione di un SCT è basata su di un processo interamente automatizzato, dalla disposizione dell'ordine sino all'accredito sul conto del beneficiario, ivi comprese le operazioni di riconciliazione. Il servizio tratta le operazioni in euro tra i paesi aderenti alla SEPA.

Tra i rischi tipici, vanno tenuti presenti:

- errore nell'indicazione dei codici identificativi del beneficiario;
- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche del servizio bonifici (commissioni e spese);
- rischio cambio per i bonifici eseguiti in valuta diversa dall'euro.

Servizio incassi – Bollettino Freccia, MAV, Ricevute Bancarie, RID, SEPA Direct Debit - SDD

Caratteristiche

I servizi offrono al cliente creditore la possibilità di incassare i propri crediti verso terzi, ed al cliente debitore di effettuare il pagamento dei propri debiti, tramite i servizi di Bollettino Freccia, MAV, RAV, Ricevute Bancarie, RID e SEPA Direct Debit – SDD.

Se l'importo di disposizioni di incasso non viene anticipato al cliente creditore tramite un apposito contratto di finanziamento, l'importo dell'incasso viene accreditato sul conto corrente del cliente ad incasso avvenuto. Per incasso avvenuto si intende sia la conferma dell'avvenuto incasso sia il trascorrere del periodo di tempo che si può ragionevolmente presumere che l'incarico sia andato a buon fine (termini di non stornabilità).

I Bollettini Bancari e Freccia, MAV e RAV sono avvisi emessi da enti pubblici o aziende private che, attraverso i propri intermediari finanziari, vengono inviati a clienti e debitori.

Tra i rischi tipici, vanno tenuti presenti:

- errore nell'indicazione dei codici identificativi del debitore;
- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche del servizio d'incasso (commissioni e spese dei servizi);
- rischio cambio per gli incassi eseguiti in valuta diversa dall'euro;
- per MAV e Bollettino Freccia il mancato rispetto della scadenza da parte del debitore;
- per Ricevute Bancarie, RID e SEPA Direct Debit il mancato rispetto della scadenza del pagamento in caso di presentazione tardiva.

Servizio di pagamenti vari

Caratteristiche

Permettono al cliente debitore di effettuare il pagamento di:

- imposte, contributi e tasse con le procedure F24 e F23;
- imposte iscritte a ruolo con la procedura RAV (Riscossione Mediante Avviso);
- bollettini relativi a contribuzioni previdenziali;
- utenze di acqua, luce, gas, telefono relative ad enti erogatori con i quali la Banca ha sottoscritto apposita convenzione;
- avvisi di scadenza Ricevute Bancarie;
- bollettini Freccia;
- ricariche telefoniche relative a enti gestori di telefonia con la Banca ha sottoscritto apposita convenzione.

A fronte del pagamento, la Banca provvede a rilasciare la relativa quietanza in conformità alle caratteristiche specifiche del documento utilizzato per il pagamento stesso. L'operazione può essere disposta in Filiale oppure da canale telematico

Tra i rischi tipici, vanno tenuti presenti:

- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche del servizio (commissioni e spese);
- mancata accettazione dell'operazione da parte del creditore, o applicazione di penali, a causa di pagamento oltre la scadenza;
- rischio di tasso di cambio per disposizioni di incasso e pagamento da effettuarsi in valuta estera;
- F23 - F24: errata indicazione codice tributo e codice fiscale.

Servizio incasso – Assegni, Effetti e documenti simili

Caratteristiche

I servizi offrono al cliente la possibilità di incassare crediti rappresentati da effetti, assegni o altri titoli e/o documenti. Il cliente creditore consegna alla banca i titoli o documenti rappresentativi del proprio credito e la banca provvede a presentarli per l'incasso al debitore, direttamente o tramite propri corrispondenti. Le somme incassate, al netto delle spese e commissioni, vengono riconosciute al creditore ad incasso avvenuto (dopo incasso). È comunque possibile che l'importo delle presentazioni venga subito accreditato salvo buon fine oppure anticipato al cliente a fronte di sconto o di altre specifiche linee di credito; in questi casi i titoli che non vengono pagati dal debitore sono ri-addebitati al Cliente. In ogni caso vengono addebitate al Cliente le commissioni di incasso (quale corrispettivo per l'attività svolta), le commissioni di insoluto e le spese di protesto (qualora l'effetto insoluto sia un titolo cambiario che sia stato protestato).

Tra i rischi tipici, vanno tenuti presenti:

- variazione delle condizioni contrattuali in senso sfavorevole al Cliente ove contrattualmente previsto;
- ritardo o mancata esecuzione dell'ordine di pagamento nelle ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore non imputabili direttamente alla Banca;
- in mancanza di esito, l'accredito salvo buon fine e l'eventuale disponibilità concessa dalla banca su somme accreditate possono determinare per il cliente l'utilizzo di somme non effettivamente disponibili con conseguente addebito degli oneri previsti;
- rischio di cambio per disposizioni di incasso da effettuarsi in valuta estera.

INFORMAZIONI SPECIFICHE SULL'OFFERTA ESEGUITA ATTRAVERSO TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA**INFORMAZIONI GENERALI**

La presente informativa è redatta ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (c.d. Codice del Consumo) ed è finalizzata a fornire, al cliente interessato alla sottoscrizione di un contratto, alcune informazioni di particolare rilevanza utili per comprendere le modalità di utilizzo del prodotto e dei maggiori rischi riconducibili ai Contratti stipulati a distanza rispetto alla classica offerta allo sportello.

Prima della sottoscrizione del contratto si invita il Cliente a rivolgere al personale di filiale qualsiasi richiesta di chiarimento necessaria prima dell'avvio della procedura di sottoscrizione del prodotto.

A tal proposito il Cliente che usufruisce delle tecniche di comunicazione a distanza può contattare la filiale della Banca di pertinenza del rapporto contrattuale ai recapiti indicati sul sito della banca www.contotwist.it (indicato nella sezione "Informazioni sulla banca").

Il Cliente, per l'esecuzione delle operazioni, può utilizzare il canale bancario tradizionale mediante disposizioni in filiale, oppure, previa attivazione del canale telematico, attraverso il servizio Banca Virtuale, le cui caratteristiche sono dettagliate nello specifico Foglio Informativo.

SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO A DISTANZA – FIRMA DIGITALE

Il contratto concluso mediante "Tecniche di comunicazione a distanza" viene sottoscritto mediante firma digitale.

La firma digitale è una tipologia di firma elettronica che, soddisfacendo requisiti particolarmente stringenti, garantisce autenticità, integrativa, affidabilità e validità legale ai documenti. Ha lo stesso valore della firma autografa apposta "di pugno" dal Cliente.

Il Cliente può utilizzare gli strumenti di firma digitale messi a disposizione dalla Banca in forza di appositi accordi conclusi dalla Banca stessa con società terze autorizzate a prestare i servizi di firma digitale.

Per attivare gli strumenti di firma digitale il Cliente deve accettare le condizioni contrattuali relative all'attivazione e fruizione dei servizi stessi e seguire l'apposita procedura indicata all'atto della sottoscrizione.

Le condizioni economiche relative ai "Costi derivanti dalla negoziazione e sottoscrizione del contratto a distanza" riportate nella tabella sopra indicata, comprendono quelle relative a tali servizi; per i costi di servizi diversi da quelli messi a disposizione dalla Banca occorre fare riferimento alle condizioni contrattuali offerte dai terzi fornitori.

Ai fini dell'utilizzo del certificato digitale il Cliente deve disporre della seguente dotazione hardware:

- personal computer con collegamento ad Internet e casella di posta elettronica;
- telefono cellulare in grado di ricevere SMS.

DIRITTO DI RIPENSAMENTO

Nel caso di conclusione del contratto tramite tecniche di comunicazione a distanza, ai sensi dell'articolo 67 duodecies del Codice del Consumo, il Cliente Consumatore dispone di un termine di 14 giorni, a decorrere dalla data di conclusione del contratto, per esercitare il proprio diritto di recesso (ripensamento), con conseguente estinzione di ogni rapporto accessorio al contratto principale, senza penali e senza dover indicarne il motivo, salvo il pagamento del solo importo dei servizi già effettivamente prestati dalla Banca conformemente al contratto a distanza (ad esempio costi delle operazioni già eseguite dalla Banca), nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 67 terdecies del Codice del Consumo; il recesso dovrà essere comunicato alla Banca nelle modalità successivamente indicate.

La comunicazione di recesso è inviata dal Cliente alla Banca in forma scritta mediante lettera raccomandata a.r. o a mezzo PEC o e-mail ordinaria (trasmettendo, mediante file sottoscritto con firma digitale, le indicazioni sul pagamento dell'eventuale saldo disponibile) ai recapiti riportati e aggiornati sul sito Internet della Banca.

Il mancato esercizio da parte del Cliente Consumatore del diritto di ripensamento comporta la prosecuzione del contratto, ed il Cliente potrà avvalersi, nel caso voglia estinguere il rapporto, della clausola di recesso c.d. "ordinario", che non prevede preavviso, come indicato nel paragrafo "Diritto di recesso" sopra indicato.

La richiesta da parte del Cliente Consumatore di compiere un atto dispositivo a valere sul rapporto equivale alla richiesta di inizio esecuzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 67 terdecies, primo comma, del Codice del Consumo; resta inteso che le operazioni eseguite dal Cliente in pendenza del suddetto termine di recesso sono fatte salve (così come le relative obbligazioni, comprese quelle pecuniarie, da esse discendenti) anche nel caso in cui, successivamente alla loro esecuzione, il Cliente si avvalga del diritto di recesso.

GLOSSARIO

| | |
|---|---|
| Addebito diretto | Con l'addebito diretto il Cliente autorizza un terzo (beneficiario) a richiedere alla Banca/Intermediario il trasferimento di una somma di denaro dal conto del Cliente a quello del beneficiario. Il trasferimento viene eseguito dalla Banca/Intermediario alla data o alle date convenute dal Cliente e dal beneficiario. L'importo trasferito può variare. |
| Bollettino Bancario Freccia | Il Bollettino Bancario Freccia si usa ad esempio per riscuotere quote di spese condominiali, utenze locali, abbonamenti a riviste, quote di iscrizioni. Il Bollettino Bancario Freccia è contraddistinto dalla presenza di alcuni dati specifici di questo genere di avviso. In particolare è presente Codice Divisa, Identificativo pagamento, IBAN creditore, CIN Importo, Codice Esenzione, CIN Intermediario, CIN Complessivo. |
| Bonifico SEPA | Con il bonifico la Banca/Intermediario trasferisce una somma di denaro dal conto del Cliente a un altro conto, secondo le istruzioni del Cliente verso paesi SEPA. |
| Bonifico extra SEPA | Con il bonifico la Banca/Intermediario trasferisce una somma di denaro dal conto del Cliente a un altro conto, secondo le istruzioni del Cliente verso paesi non SEPA. |
| Canone annuo | Spese fisse per la gestione del conto. |
| Cliente | Qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che ha in essere un rapporto contrattuale con la Banca o che intenda entrare in relazione con la stessa. |
| Commissione di istruttoria veloce (CIV) | Commissione per svolgere l'istruttoria veloce, quando il Cliente esegue operazioni che determinano uno sconfinamento o accrescono l'ammontare di uno sconfinamento esistente. |
| Commissione omnicomprendensiva (CMDf) | Commissione calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del Cliente e alla durata del fido. Il suo ammontare non può eccedere lo 0,5%, per trimestre, della somma messa a disposizione del Cliente. |
| Consumatore | La persona fisica che agisce al di fuori della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta. |
| Contratto stipulato a distanza | Contratto tra la Banca e il Titolare che per la sottoscrizione impiega una Tecnica di comunicazione a distanza |
| Diritto di ripensamento | Diritto di cui il Consumatore dispone, entro quattordici giorni dalla conclusione del contratto, per recedere senza penali e senza dover indicarne il motivo ai sensi dell'art. 67 duodecies del Codice al Consumo e fatto salvo quanto previsto dall'art. 67 terdecies del Codice stesso. |
| Disponibilità somme versate | Numero di giorni successivi alla data dell'operazione dopo i quali il Cliente può utilizzare le somme versate. |
| Documentazione relativa a singole operazioni | Consegna di documenti relativi a singole operazioni poste in essere dal Cliente. |
| Fido | Contratto in base al quale la Banca/Intermediario si impegna a mettere a disposizione del Cliente una somma di denaro oltre il saldo disponibile sul conto. Il contratto stabilisce l'importo massimo della somma messa a disposizione e l'eventuale addebito al Cliente di una commissione e degli interessi. |
| Firma digitale | Certificato digitale sostitutivo della firma autografa necessario per la sottoscrizione della contrattualistica; il certificato è rilasciato da un fornitore esterno alla Banca, in forza di appositi accordi conclusi da quest'ultima con società terze autorizzate a prestare i servizi di firma digitale. |
| Giorno/giornata operativo/a o lavorativo/a | Un giorno lavorativo bancario è un giorno in cui le banche in Italia sono generalmente aperte, esclusi i fine settimana e i giorni festivi. Il giorno operativo o giornata operativa è sinonimo di giorno lavorativo. |
| Invio estratto conto | Invio dell'estratto conto nei casi in cui è obbligatorio per legge o su richiesta del cliente |
| MAV | MAV significa "Incassi Mediante Avviso" ed è un servizio di incasso offerto dalle banche alle aziende correntiste, che necessitano di riscuotere delle somme da parte dei propri clienti. Il MAV viene inviato direttamente al domicilio del Cliente debitore che provvederà ad effettuare il pagamento attraverso l'operatore o il canale, che preferisce. Il MAV è generalmente usato per regolare transazioni a distanza per le quali si vuole lasciare al cliente la possibilità di scegliere in autonomia presso quale operatore effettuare il pagamento (ad esempio: pagamenti di tasse universitarie o di rate di condomini) |
| Ordine permanente di bonifico | Trasferimento periodico di una determinata somma di denaro dal conto del Cliente a un altro conto, eseguito dalla Banca/Intermediario secondo le istruzioni del Cliente. |
| Prelievo di contante | Operazione con la quale il Cliente ritira contante dal proprio conto. |
| RAV | RAV significa "Ruoli Mediante Avviso" ed è un servizio d'incasso utilizzato dai concessionari che si occupano della riscossione di somme iscritte a ruolo. Il RAV è usato ad esempio per riscuotere sanzioni per violazioni del codice della strada, le tasse sulle concessioni governative, l'iscrizione agli albi professionali. |
| Ricarica di carta prepagata | Accreditamento di somme su una carta prepagata. |

| | |
|---|---|
| Ricevuta Bancaria | La Ricevuta Bancaria (detta anche Ri.Ba.) è un servizio bancario di incasso che consente alle aziende creditrici di riscuotere le proprie fatture attraverso la rete di sportelli automatici. La Ri.ba è uno strumento finanziario usato per la gestione aziendale, aperto a tutti, con cui il creditore dichiara di aver diritto a ricevere dal debitore (tramite esibizione di documenti giustificativi) una somma di denaro versata a mezzo banca a saldo di una determinata fattura e autorizza la banca alla riscossione dell'importo indicato, secondo le istruzioni impartite dal cliente. |
| Rilascio di una carta di credito | Rilascio, da parte della Banca/Intermediario, di una carta di pagamento collegata al conto del Cliente. L'importo complessivo delle operazioni effettuate tramite la carta durante un intervallo di tempo concordato è addebitato per intero o in parte sul conto del Cliente a una data convenuta. Se il Cliente deve pagare degli interessi sulle somme utilizzate, gli interessi sono disciplinati dal contratto di credito tra la Banca/Intermediario e il Cliente. |
| Rilascio di una carta di debito | Rilascio, da parte della Banca/Intermediario, di una carta di pagamento collegata al conto del Cliente. L'importo di ogni operazione effettuata tramite la carta viene addebitato direttamente e per intero sul conto del Cliente. |
| Rilascio moduli di assegni | Rilascio di un carnet di assegni. |
| Saldo disponibile, contabile e per valuta | Il saldo del conto è dato dalla differenza tra l'importo complessivo degli accrediti e quello degli addebiti a una certa data. Il saldo contabile si riferisce alle operazioni registrate. Il saldo disponibile si riferisce alla somma che il cliente può effettivamente utilizzare. Il saldo per valuta è dato dalla somma dei movimenti dare/avere sul conto corrente elencati in ordine di data valuta. |
| Sconfinamento | Somme di denaro utilizzate dal Cliente, o comunque addebitategli, in eccedenza rispetto al fido ("utilizzo extra fido"); somme di denaro utilizzate dal Cliente, o comunque addebitategli, in mancanza di un fido, in eccedenza rispetto al saldo del Cliente ("sconfinamento in assenza di fido"). |
| Spesa per singola operazione non compresa nel canone | Spesa per la registrazione contabile di ogni operazione oltre quelle eventualmente comprese nel canone annuo. |
| SEPA | SEPA è l'acronimo che identifica la Single Euro Payments Area (l'Area unica dei pagamenti in euro), ovvero l'area nella quale gli utilizzatori degli strumenti di pagamento - cittadini, imprese, pubbliche amministrazioni e altri operatori economici - indipendentemente dalla loro residenza possono effettuare e ricevere pagamenti in euro diversi dal contante sia all'interno dei confini nazionali che fra paesi diversi, alle stesse condizioni e con gli stessi diritti e obblighi. La SEPA riguarda 35 paesi (tutti i paesi dell'Unione Europea più l'Islanda, la Norvegia, il Liechtenstein, la Svizzera, il Principato di Monaco, la Repubblica di San Marino, il Principato di Andorra e la Città del Vaticano). |
| Sito internet | Insieme delle pagine web pubblicate sul sito della banca (indicato nella sezione "Informazioni sulla banca") |
| Spese annue per conteggio interessi e competenze | Spese per il conteggio periodico degli interessi, creditori e debitori, e per il calcolo delle competenze. |
| Tasso creditore annuo nominale | Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi sulle somme depositate (interessi creditori), che sono poi accreditati, al netto delle ritenute fiscali. |
| Tasso debitore annuo nominale | Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del Cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento. Gli interessi sono poi addebitati sul conto. |
| Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) | Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'economia e delle finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell'operazione e accertare che quanto richiesto dalla Banca non sia superiore. |
| Tecnica di comunicazione a distanza | Tecnica di contatto con la clientela, diversa dagli annunci pubblicitari, che non comporta la presenza fisica e simultanea del Titolare e della Banca o di un suo incaricato |
| Tenuta del conto | La Banca/Intermediario gestisce il conto rendendone possibile l'uso da parte del Cliente. |
| Valute sul prelievo di contante | Numero di giorni che intercorrono tra la data del ritiro del contante dal proprio conto da parte del Cliente e la data dalla quale iniziano ad essere addebitati gli interessi. Quest'ultima potrebbe anche essere precedente alla data del prelievo. |
| Valute sul versamento di contante | Numero dei giorni che intercorrono tra la data del versamento del contante nel proprio conto da parte del Cliente e la data dalla quale iniziano ad essere accreditati gli interessi. |

CRITERI STANDARD APPLICATIVI DELLA COMMISSIONE DI ISTRUTTORIA VELOCE (CIV)

La Banca svolge un'istruttoria veloce per valutare il rischio di credito eventualmente assunto in caso di delibera positiva di un movimento sconfinante.

Solo nel caso in cui tale analisi abbia portato ad un esito positivo, la Banca procederà ad addebitare il movimento sconfinante nonostante la momentanea assenza di disponibilità.

Tale decisione è ad insindacabile giudizio della Banca valutante in considerazione dell'istruttoria condotta di cui sopra.

Al cliente, al quale la Banca abbia concesso il movimento sconfinante, viene applicata la commissione di istruttoria veloce (CIV) relativa all'attività di istruttoria svolta, secondo i criteri di seguito indicati.

L'importo della commissione CIV giornaliera è indicato, in fase pre-contrattuale, nel Foglio Informativo di prodotto (conto corrente o apertura di credito) e, a contratto concluso, nel Documento di Sintesi del contratto. Per le aperture di credito destinate ai clienti consumatori l'importo è indicato nel documento riportante le Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori pre-contrattuale e contrattuale.

La commissione giornaliera è applicata al verificarsi, nella giornata, di addebiti in eccedenza rispetto al saldo di conto corrente non affidato o in relazione al limite degli affidamenti concessi nonché al verificarsi di incrementi dell'ammontare dello sconfinamento. Non verrà applicata nel caso di sconfini uguali o inferiori ad euro 500 in assenza di affidamento o oltre il limite di fido, per un solo periodo per ciascun trimestre, non superiore alla durata di sette giorni consecutivi. Inoltre la CIV non verrà addebitata a fronte di eventi giornalieri che determinano una posizione sconfinante complessiva di importo pari o inferiore ad euro 50 o un incremento della posizione sconfinante (di qualsiasi ammontare) di un ulteriore importo pari o inferiore ad euro 50. L'importo massimo addebitabile è di euro 100 al trimestre.

L'eventuale addebito del movimento sconfinante, in ottemperanza al D.M. 644, determina l'applicazione di una commissione di istruttoria veloce qualora:

- gli addebiti determinano uno sconfinamento o accrescono l'ammontare di uno sconfinamento esistente; a fronte di più sconfinamenti nel corso della stessa giornata non può comunque essere applicata più di una commissione;
- vi è sconfinamento avendo riguardo al saldo disponibile di fine giornata precisando inoltre che, se lo sconfinamento è solo sul saldo per valuta, non sono applicabili né la commissione di istruttoria veloce né il tasso di interesse previsto.

La CIV non è invece dovuta quando:

- a) nei rapporti con i consumatori, ricorrono entrambi i seguenti presupposti:
 - i) per gli sconfinamenti in assenza di fido, il saldo passivo complessivo – anche se derivante da più addebiti – è inferiore o pari a 500 euro; per gli utilizzi extrafido l'ammontare complessivo di questi ultimi - anche se derivante da più addebiti - è inferiore o pari a 500 euro;
 - ii) lo sconfinamento non ha durata superiore a sette giorni consecutivi;
Tale esenzione, c.d. franchigia, è valevole una volta per ciascuno dei quattro trimestri bancari di cui si compone l'anno solare;
- b) lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento a favore dell'intermediario;
- c) lo sconfinamento non ha avuto luogo perché l'intermediario non vi ha consentito.

La CIV viene addebitata, ove dovuta, in fase di liquidazione periodica delle spese di conto corrente (pertanto con cadenza trimestrale) o contestualmente all'estinzione del rapporto.

La commissione eventualmente applicata viene rendicontata alla clientela interessata nelle seguenti modalità:

- apposita sezione dell'estratto conto scalare periodico o di estinzione;
- apposita comunicazione di rendicontazione della CIV, con cadenza trimestrale o contestualmente all'estinzione del rapporto, nella quale è possibile riscontrare:
 - o Numero degli eventi CIV;
 - o Importo CIV addebitato;
 - o Dettaglio delle variazioni di saldo disponibile con riferimento alla rispettiva data di variazione.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il documento "Informativa sulla commissione di istruttoria veloce (CIV)" disponibile sul sito della Banca (indicato nella sezione "Informazioni sulla banca").

ESEMPIO RAPPRESENTATIVO DELL'APPLICAZIONE DELLA COMMISSIONE DI ISTRUTTORIA VELOCE (CIV)

Tipologia cliente: CONSUMATORE

Importo giornaliero della commissione: 17,00 €

Totale CIV calcolata: 34,00 €

| DATA | SALDO DISPONIBILE AI FINI CIV | IMPORTO MOVIMENTO IN ACCREDITO | IMPORTO MOVIMENTO IN ADDEBITO | DI CUI A FAVORE BANCA | GIORNI DI SCONFINO | APPLICAZIONE CIV | IMPORTO CIV UNITARIO | FRANCHIGIA | FRANCHIGIA CONSUMATORE |
|--------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------|------------------|----------------------|------------|------------------------|
| 01-ott | € 200,00 | | | | | | | | |
| 02-ott | -€ 50,00 | € 0,00 | € 250,00 | € 0,00 | 10 | NO | € 0,00 | SI | |
| 12-ott | -€ 250,00 | € 0,00 | € 200,00 | € 0,00 | 3 | NO | € 0,00 | | SI |
| 15-ott | -€ 550,00 | € 0,00 | € 300,00 | € 0,00 | 10 | SI | € 17,00 | | |
| 25-ott | -€ 1.000,00 | € 0,00 | € 450,00 | € 0,00 | 4 | SI | € 17,00 | | |
| 29-ott | -€ 1.200,00 | € 0,00 | € 200,00 | € 200,00 | 2 | NO | € 0,00 | | |
| 31-ott | -€ 1.100,00 | € 400,00 | € 300,00 | € 0,00 | 1 | NO | € 0,00 | | |

L'art. 96-bis.1 del D.Lgs. 385/1993 e successive modificazioni (D.Lgs. 30/2016 in attuazione della Direttiva 2014/49/UE), ha introdotto l'obbligo di fornire ai depositanti degli Istituti di Credito tutte le informazioni necessarie per individuare il sistema di garanzia e le informazioni sulle esclusioni della relativa tutela ove presente.

MODULO STANDARD PER LE INFORMAZIONI DA FORNIRE AI DEPOSITANTI

| | |
|---|--|
| I Suoi depositi presso Banca Valsabbina S.C.p.A. sono protetti da: | <i>Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD)</i> Il FITD è un consorzio di diritto privato tra banche, ufficialmente riconosciuto dalla Banca d'Italia come sistema di garanzia dei depositi. L'adesione delle banche ai sistemi di garanzia dei depositi è obbligatoria per legge |
| Limite di protezione | <i>100.000 euro per depositante e per banca.</i> <i>In taluni casi, la legge prevede una tutela rafforzata per esigenze sociali (1)</i> |
| Se possiede più depositi presso la stessa banca: | <i>Tutti i depositi presso la stessa banca sono cumulati e il totale è soggetto al limite di 100.000 euro.</i> <i>Laddove la banca operi sotto diversi marchi di impresa tutti i depositi presso uno o più di tali marchi sono cumulati e coperti complessivamente fino a 100.000 euro per depositante.</i> |
| Se possiede un conto cointestato con un'altra persona / altre persone: | <i>Il limite di 100.000 euro si applica a ciascun depositante separatamente.</i> |
| Tempi di rimborso in caso di liquidazione coatta amministrativa della banca | <i>7 giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa della banca.</i> <i>Il diritto al rimborso si estingue decorsi i 5 anni dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa della banca (2)</i> |
| Valuta del rimborso | <i>Euro o la valuta dello Stato in cui risiede il titolare del deposito</i> |
| Contatti del sistema di garanzia dei depositanti | <i>Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi</i> <i>Via del Plebiscito, 102 - 00186 ROMA (Italia)</i> <i>www.fitd.it</i> <i>e-mail: infofitd@fitd.it</i> |
| Per maggiori informazioni | <i>www.fitd.it</i> |
| Contatti della Banca per richieste di informazioni sul rapporto | <i>Banca Valsabbina SCpA</i> <i>Sede Legale: Via Molino, 4 - 25078 Vestone (BS)</i> <i>Direzione Generale: Via XXV Aprile, 8 - 25121 Brescia</i> <i>Tel. 030 3723.1 - Fax 030 3723.430</i> <i>www.bancavalsabbina.com info@bancavalsabbina.com</i> |

Informazioni di base sulla protezione dei depositi

(1) Cfr. art. 96-bis.1, comma 4 del decreto legislativo n. 385/93 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia – TUB), come integrato dal decreto legislativo n. 30/2016.

(2) La decadenza è impedita dalla proposizione della domanda giudiziale, salvo che il processo si estingua, o dal riconoscimento del diritto da parte del sistema di garanzia (art. 96-bis.2, comma 4 del TUB, come integrato dal decreto legislativo n. 30/2016).